

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DELLA SOCIETA'

TERREXTRA SRL in liquidazione CON SEDE LEGALE IN SALERNO

NELLA

GEOSAFETY SRL CON SEDE LEGALE IN SALERNO

EX ARTT. 2501 E SEGUENTI C.C.

Signori soci della TERREXTRA SRL in liquidazione

Signori soci della GEOSAFETY SRL

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto, redatto ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile (con esclusione dell'articolo 2501 bis, non ricorrendone la fattispecie), inerente alla fusione in epigrafe sulla base dei Bilanci d'esercizio al 31/12/2022, ai sensi dell'articolo 2501 quater secondo comma (*La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma*)

.....

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

A) Società incorporante

GEOSAFETY SRL

Sede Legale: Salerno, Via Paolo Diacono, 7

Capitale sociale: € 10.000 i.v.

Numero codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno
05654470656

Rea di Salerno n. 463246

B) Società incorporande

a) TERREXTRA SRL in liquidazione

Sede Legale: Salerno, Via Paolo Diacono, 7

Capitale sociale: € 10.320 i.v.

Numero codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno
04612710659

Rea di Salerno n. 380921

Per una immediata cognizione dei soggetti giuridici interessati all'operazione di fusione si riporta la composizione della partecipazione societaria e l'organo amministrativo di entrambi.

TERREXTRA SRL in liquidazione

Martuscelli Vincenzo € 6.634

Lazzaro Paolo € 3.686

Liquidatore ed ex amministratore unico Martuscelli Vincenzo

GEOSAFETY SRL

Martuscelli Vincenzo € 6.500

Lazzaro Paolo € 3.500

Amministratore unico Martuscelli Vincenzo

2) MOTIVAZIONI ECONOMICO-GIURIDICHE DELLA FUSIONE

La fusione prospettata consente di completare il processo di concentrazione dei soggetti giuridici del Gruppo e di razionalizzazione della struttura operativa,

tendente a riunire in un unico soggetto societario la attività di IDEAZIONE, SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI svolta dalle società del Gruppo al fine della riduzione dei costi caratteristici di ogni struttura societaria e dello snellimento delle operazioni amministrative.

3) STATUTO DELLA INCORPORANTE XY SPA

Lo Statuto della incorporante GEOSAFETY S.r.l. non subirà modifiche per effetto delle incorporazioni illustrate e neanche la misura del capitale sociale per la sostanziale identità della compagine societaria. L'operazione si esaurisce, pertanto, nell'annullamento del capitale della società incorporata, restando invariata la proporzione partecipativa dell'unico gruppo di soci.

Per completezza di informazione si allega sub A) il testo dello statuto sociale vigente.

Si espongono, altresì, qui di seguito gli elementi fondamentali dell'atto costitutivo.

Denominazione sociale: GEOSAFETY S.r.l.

Sede legale: Salerno

Oggetto sociale: come da statuto allegato

Capitale sociale: € 10.000

Organo amministrativo:

La società è amministrata da un amministratore unico

Durata: la durata della società è indeterminata

4) RAPPORTO DI CAMBIO DI AZIONI O QUOTE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

La fusione per incorporazione non darà luogo ad alcun cambio di quote o azioni della incorporata, né – conseguentemente – ad alcun conguaglio in denaro, poiché, come già detto al precedente punto 3), vi è sostanziale identità tra le partecipazioni societarie di entrambe.

5) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA INCORPORANTE

Per quanto esposto in precedenza, non vi sarà alcuna assegnazione di quote della società incorporante il cui capitale resterà degli attuali soci.

6) DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE ASSEGNATE

Non deve essere indicata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili poiché, come già esposto, non si dà luogo ad alcuna assegnazione di quote.

7) EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE

a) La data di decorrenza degli effetti ex art. 2504-bis C.C., nei confronti dei terzi sarà stabilita nell'Atto di Fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C.

b) Dal punto di vista contabile, ai sensi dell'art. 2501-ter n. 6) C.C., le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della società incorporante dall'inizio dell'esercizio sociale in cui avrà efficacia la fusione.

c) Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172 comma 9 D.P.R. 917/86 l'efficacia sarà stabilita nell'Atto di Fusione.

8) PROCEDURA

La fusione per incorporazione descritta nel presente Progetto si svolgerà secondo la procedura determinata dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile.

9) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti differenziati.

**10) VANTAGGI PARTICOLARI PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI
DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non è proposto alcun vantaggio particolare in favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione per incorporazione.

Salerno, 20 maggio 2023

Terrextra srl in liquidazione

Il liquidatore Martuscelli Vincenzo

Geosafety srl

L'amministratore unico Martuscelli Vincenzo

STATUTO

1) **DENOMINAZIONE** - La società è denominata " TERREXTRA SRL".
2) **SEDE** - La società ha sede nel Comune di Salerno all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'istituzione o la soppressione di unità locali operative (succursali, agenzie, uffici e rappresentanze) avviene con decisione dell'organo amministrativo; l'istituzione di sedi secondarie o il loro trasferimento in Comune diverso o la loro soppressione o il trasferimento della sede legale in Comune diverso avviene con decisione dei soci.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

È onere dei soci comunicare, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax o l'indirizzo e-mail. In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.

3) **OGGETTO** - La società ha per oggetto "l'attività di indagini, elaborazione dati, studi su tutela e gestione ecologica del territorio e più specificatamente:

- a) Monitoraggio ambientale, produzione di cartografia creazione banche dati;
- b) Formazione in campo tecnico aziendale, professionale ed ambientale;
- c) Attività di produzione, vendita e assistenza di soluzioni informatiche;

Assistenza alle aziende sia pubbliche che private in tutti i campi di presente e futuro sviluppo delle tecnologie e tecniche evolutive.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie reali o personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito.

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, *ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico*, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.LGS. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary Giuseppe Fu Achille Molino.

finanziarie, unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale.

La società dovrà operare nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini, albi professionali, etc., con esclusione tassativa, quindi, delle attività per legge riservate.

4) **DURATA** - La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

5) **CAPITALE** - Il capitale sociale è di euro 10.320,00 ed a ciascun socio è attribuita una quota di partecipazione unitaria ma divisibile.

Le decisioni di aumento del capitale possono prevedere conferimenti di elementi suscettibili di valutazione economica diversi dal danaro. In mancanza di indicazioni, il conferimento deve farsi in danaro.

Il capitale è aumentato con delibera dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

I soci - salvo quanto previsto al comma successivo - hanno diritto di sottoscrivere l'aumento del capitale in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale preesistente (art.2481 - bis c.c.).

I soci, tuttavia, con decisione assunta col consenso di tutti, contenente l'indicazione dell'espressa inscindibilità dell'aumento ed il divieto di sottoscrizione da parte di terzi, possono stabilire che le quote emesse per effetto dell'aumento del capitale siano attribuite ai sottoscrittori non proporzionalmente ai loro conferimenti.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione, in sede di aumento di capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento di capitale non lo escluda; se l'aumento di capitale non venga per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento non lo consenta.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione, in sede di aumento del capitale sociale, non spetta per quelle partecipazioni che, secondo la decisione dei soci, debbano essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazione d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci, assenti o non consenzienti, il diritto di recesso di cui all'art.2473 c.c.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può



Handwritten signature

essere omesso il deposito, presso la sede sociale, della documentazione prevista dall'art.2482 bis comma secondo c.c.

6) **FINANZIAMENTI DEI SOCI - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO** - I soci possono eseguire finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 c.c..

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art.2483 c.c.

La deliberazione di emissione dei titoli dovra' prevedere le condizioni del prestito e le modalita' del rimborso.

7) **DIRITTI DEI SOCI** - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli artt.1105 e 1106 del c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica il combinato disposto dell'art.2352 e 2471 bis, tutti del c.c..

Con il consenso di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto alla propria partecipazione sociale. Tali diritti sono personali, non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa; possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione (art.2474 c.c.).

8) **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO FRA VIVI** - Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante al socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale, e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Le partecipazioni possono essere liberamente trasferite per



Assol

atto tra vivi, a titolo gratuito.

I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi, a titolo oneroso, sono soggetti alla seguente disciplina.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.


In tutti i casi in cui la natura del negozio preveda un corrispettivo diverso dal denaro, il socio che propone l'alienazione deve comunque quantizzare il corrispondente ammontare in danaro.

Le partecipazioni sono trasferibili a titolo oneroso, liberamente, solo a favore del proprio coniuge, di parenti in linea retta dell'alienante (in qualunque grado), di societa' controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo.

Nell'ipotesi di trasferimento a soggetti diversi da quelli innanzi previsti, eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, non si attribuisce agli altri soci il potere di acquistare unilateralmente (riscatto) la quota relativa, bensì ci sarà inefficacia, verso la societa' e verso gli altri soci, del trasferimento irregolarmente effettuato. L'acquirente, quindi, non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la societa'.

Pertanto il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, a titolo oneroso la propria partecipazione dovrà dare comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la eserciti, il diritto a



Alfano

lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano dichiarato cio' all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalita' indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intendera' concluso nel momento cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente e' obbligato al pagamento del prezzo secondo le modalita' della proposta nonche' a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese, e conseguentemente nel libro dei soci.

Il diritto di prelazione dovra' essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiche' tale e' l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sara' libero di trasferire l'intera partecipazione offerta all'acquirente indicata nella proposta entro sessanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprieta' della partecipazione.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

9) MORTE DEL SOCIO - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.


10) RECESSO - Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della societa' o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti innanzi, dovra' essere comunicata all'Organo



Alasari

Amministrativo mediante lettera raccomandata, con Avviso di Ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non puo' essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della societa'. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.

I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi di quanto appresso previsto.

E' comunque fatta salva ogni diversa disposizione prevista dall'art.2473 c.c..

11) **ESCLUSIONE** - Il socio puo' essere escluso solo quando sia stato dichiarato fallito.

L'assemblea - con il voto favorevole di almeno la meta' del capitale sociale e senza tener conto, ai fini di tale quorum, della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta - delibera l'esclusione, che avra' effetto dopo trenta giorni dalla notifica.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo, con la precisazione che, nel caso in cui risulti impossibile procedere alla liquidazione della partecipazione senza attivare la riduzione del capitale sociale (vietata dalla legge), l'esclusione perdera' ogni effetto.

12) **LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI** - Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale del singolo socio, innanzi previste, le partecipazioni saranno rimborsate in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della societa' e' determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia della causa di



Alfano

scioglimento.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, e' effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della societa', che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; in tal caso si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione dell'evento dal quale consegue la liquidazione, fatta alla societa'.

Il rimborso puo' avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

13) **UNICO SOCIO** - Quando viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni (art.2464 c.c. ultimo comma).

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle Imprese.

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

14) **AMMINISTRATORI** - La societa' puo' essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o piu' membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o piu' amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, i quali costituiscono un consiglio di amministrazione solo per gli atti indicati in occasione della loro nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

15) **DURATA, REVOCA, CESSAZIONE DALLA CARICA** - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o



Alfano

per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In caso di nomina senza limiti di tempo, ma fino a revoca o dimissioni, e' consentita in ogni tempo la revoca senza necessita' di motivazione, purché sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo e' ricostituito.

Nel caso in cui sia stato nominato il consiglio di amministrazione, qualora venga meno, per qualsiasi causa, la meta' dei consiglieri in carica, allorquando siano di numero pari, o la maggioranza, in caso siano di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso siano stati, invece, nominati piu' amministratori, qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, uno o piu' di essi:

* se con poteri disgiunti, gli altri decadono se il numero e' inferiore a quelli cessati;

* se con poteri congiunti, gli altri decadono in ogni caso.

Nel frattempo il consiglio o gli amministratori decaduti, ad eccezione comunque di quelli cessati per revoca, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.


16) **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante:

- A) consultazione scritta;
- B) consenso espresso per iscritto;
- C) adunanza collegiale.

A * **La consultazione scritta** avviene su iniziativa di uno o piu' amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata (con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali) a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare. I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere - con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la prova - presso la sede sociale, la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere una approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al presidente del consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori,



[Handwritten signature]

sindaci ed al revisore, se nominati, indicando: i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti, eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri, e la data in cui si e' formata la decisione qualora la maggioranza dei consiglieri sia stata favorevole.

B * Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della societa' con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione e' assunta soltanto qualora pervengano alla sede della societa', nelle forme sopra indicate ed entro cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori. Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti, la data in cui si e' formata la decisione, eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

C * **Adunanza collegiale.** In caso di richiesta informale di due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, della quale si redigera' verbale firmato dal presidente e dal segretario. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche' tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali: che siano



Handwritten signature

presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni o le deliberazioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione e' conservata dalla societa'.

17) **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccezzuato.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o piu' dei suoi componenti. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Nel caso di nomina di piu' amministratori, i poteri di amministrazione possono essere loro attribuiti congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di precisazione all'atto della nomina, i poteri si intenderanno attribuiti disgiuntamente a tutti gli amministratori.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla societa'.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, i soci decidono sull'opposizione.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Sosa'.

disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

22) **REVISORE** - Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso per le società per azioni.

23) **DECISIONI DEI SOCI** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:


- *1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- *2. la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- *3. la nomina dei sindaci, del presidente di tale organo o del revisore;
- *4. le modificazioni dello statuto;
- *5. la decisione di compiere operazioni che comportano sostanziale modifica dell'oggetto o rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- *6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione (artt. 2487 e 2489 c.c.);
- *7. la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, ferma restando la stima di legge (art. 2465 secondo comma c.c.).

24) **DIRITTO DI VOTO** - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio è conteggiato in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci) non può partecipare alle decisioni dei soci (art. 2466 4° comma c.c.).

25) **CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO** - Salvo quanto oltre previsto in tema di assemblea, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale e consiste in una



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno trenta giorni per trasmettere, in calce alla richiesta, presso la sede sociale, la risposta, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, la data in cui si è formata la decisione, eventuali osservazioni, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi alla società tramite qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo della metà del capitale sociale.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati ai soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato, la data in cui si è formata la decisione, eventuali osservazioni, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società, relativi alla formazione della volontà dei soci, devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

26) **ASSEMBLEA** - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'art.2479 secondo comma



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

c.c., nonché la nomina dei liquidatori e relativa attribuzione di poteri ed inoltre la proposta di ammissione a procedure concorsuali, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (artt. 2484 n.6 e 2487 ter c.c.) o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c..

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio nei termini innanzi previsti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci (se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

27) **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA** - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti - dandone atto a verbale - dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Esposito".

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per compiere determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18) **RAPPRESENTANZA** - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società'.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società' spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più' amministratori, la rappresentanza della società' spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

19) **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI** - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono fissare un compenso che può consistere in una parte fissa e/o in una partecipazione agli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota da destinare a riserva legale.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.


20) **ORGANO DI CONTROLLO** - La società' può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

21) **COLLEGIO SINDACALE** - Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. I sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; tuttavia, qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, quando obbligatorio per legge, esercita il controllo contabile sulla società'.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società' per azioni (art.2477 ultimo comma c.c.).

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni (art.2404 c.c.). La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le



Handwritten signature

proclamare i risultati delle votazioni.

28) **DELEGHE** - Ogni socio puo' farsi rappresentare, anche da non socio, a mezzo di delega scritta, che deve conservarsi dalla societa'. Nella delega deve specificarsi il nome del rappresentante. Se la delega e' conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione e in caso di rinvio o prosecuzione.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ne' ai sindaci o al revisore, se nominati.

29) **VERBALE DELL'ASSEMBLEA** - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalita' e il risultato delle votazioni e l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non puo' essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformita' della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto da notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

30) **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** - L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi di decisioni dei soci aventi ad oggetto modificazioni dello statuto ovvero comportanti sostanziale modifica dell'oggetto o rilevante modifica dei diritti dei soci ovvero la nomina di liquidatori ed i criteri di liquidazione ovvero la proposta di ammissione a procedure concorsuali e' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o col consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la meta' del capitale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art.2468 c.c., e'

Offesa



necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse maggioranze.

31) **BILANCIO E UTILI** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

32) **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** - La società' si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c..


L'assemblea delibera lo scioglimento anticipato con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

Si applicano, insomma, allo scioglimento ed alla liquidazione della società' le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

33) **COMUNICAZIONI** - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata o raccomandata a.r. possono essere effettuate, con gli stessi effetti, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

34) **RESPONSABILITA' VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ENTI DI GESTIONE TRIBUTI** - Con riferimento all'articolo 3, comma 133 L. 23 dicembre 1996 n. 662, e, per quanto possa occorrere alla luce dell'art. 7 del D.L. 269/2003, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, il cui ammontare sarà di volta in volta determinato per effetto della contestazione della sanzione.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.




[Handwritten signature]

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'articolo 5, comma 3, D.Lgs. n.472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

35) RINVIO - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni.

Francesco



atto costitutivo

REPUBBLICA ITALIANA

1. L'anno **2017**
2. il giorno **02**
3. del mese di **NOVEMBRE**
4. in **SALERNO**

il sottoscritto/i sottoscritti:

- | |
|---|
| <p>5. nome VINCENZO</p> <p>6. cognome MARTUSCELLI</p> <p>7. nato a SALERNO (SA)</p> <p>8. il giorno 05/11/1963</p> <p>9. cittadino ITALIA</p> <p>10. residente in VIA PAOLO DIACONO 7, CAP: 84125, SALERNO (SA)</p> <p>11. codice fiscale MRTVCN63S05H703G</p> <p>12. professione IMPRENDITORE</p> <p><input type="checkbox"/> 12-bis in qualità di legale rappresentante di/della: [] secondo i poteri risultanti da: []</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> iscrizione n. [] nel registro delle imprese della Camera di commercio di []<input type="checkbox"/> atto [] [indicare la natura dell'atto e i suoi estremi] qui unito in allegato <p>5. nome PAOLO</p> <p>6. cognome LAZZARO</p> <p>7. nato a SALERNO (SA)</p> <p>8. il giorno 20/01/1966</p> <p>9. cittadino ITALIA</p> <p>10. residente in VICOLO CASSAVECCHIA 4, CAP: 84121, SALERNO (SA)</p> <p>11. codice fiscale LZZPLA66A20H703X</p> <p>12. professione GEOLOGO</p> <p><input type="checkbox"/> 12-bis in qualità di legale rappresentante di/della: [] secondo i poteri risultanti da: []</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> iscrizione n. [] nel registro delle imprese della Camera di commercio di []<input type="checkbox"/> atto [] [indicare la natura dell'atto e i suoi estremi] qui unito in allegato |
|---|

dichiara/dichiarano e convengono
quanto segue:

E' costituita una società a responsabilità limitata

13. denominata **GEOSAFETY S.R.L.**

14. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, come meglio specificato nello statuto di seguito riportato.

15. La società ha sede in **SALERNO (SA)**

15-bis La società ha sede secondaria in [] [indicare solo il comune]

16. La durata della società è indicata nello statuto

17. Il capitale sociale è pari ad euro **10.000,00**

17-bis [selezionare se ricorre l'ipotesi] E' contestualmente versato un soprapprezzo pari ad euro [] interamente liberato

18. Detto capitale è sottoscritto nel modo seguente:

- codice fiscale **MRTVCN63S05H703G**
- nome **VINCENZO**
- cognome **MARTUSCELLI**
- data di nascita **05/11/1963**
- luogo di nascita **SALERNO (SA)**
- cittadinanza **ITALIA**
- domicilio **VIA PAOLO DIACONO 7, CAP: 84125, SALERNO (SA)**
- stato civile:
 - non coniugato
 - coniugato in regime di separazione dei beni
 - coniugato in regime di comunione legale dei beni
- entità del capitale sottoscritto: euro **6.500,00**; di cui liberato: euro **1.625,00**
- entità del soprapprezzo sottoscritto e liberato: euro []

- codice fiscale **LZZPLA66A20H703X**
- nome **PAOLO**
- cognome **LAZZARO**
- data di nascita **20/01/1966**
- luogo di nascita **SALERNO (SA)**
- cittadinanza **ITALIA**
- domicilio **VICOLO CASSAVECCHIA 4, CAP: 84121, SALERNO (SA)**
- stato civile:
 - non coniugato
 - coniugato in regime di separazione dei beni
 - coniugato in regime di comunione legale dei beni
- entità del capitale sottoscritto: euro **3.500,00**; di cui liberato: euro **875,00**
- entità del soprapprezzo sottoscritto e liberato: euro []

19. [selezionare una delle opzioni seguenti]

19.1 I sottoscritti dichiarano che i conferimenti sotto riportati sono stati effettuati a mani dell'amministratore Sig. **VINCENZO MARTUSCELLI MRTVCN63S05H703G** e che

19.2 Il sottoscritto, unico socio, dichiara che

il capitale sociale è stato liberato per euro **2.500,00** [almeno pari al 25 per cento del capitale sottoscritto, per i conferimenti in denaro, mediante polizza di assicurazione e fideiussione bancaria; pari al 100 per cento del capitale sottoscritto nel caso in cui il capitale sia inferiore ad euro 10.000 ovvero la costituzione sia effettuata per atto unilaterale; pari all'intera quota che sia conferita in natura o mediante crediti], su un totale sottoscritto di euro **10.000,00**, unitamente al soprapprezzo integralmente liberato per euro [], e quindi, complessivamente, per euro **2.500,00**, mediante i seguenti conferimenti:

- **VINCENZO MARTUSCELLI** codice fiscale **MRTVCN63S05H703G** per un conferimento totale di euro **1.625,00** così suddiviso:

[selezionare se ricorre l'ipotesi]

in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro **1.625,00** mediante **ASSEGNO CIRCOLARE** [indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione bancaria]

in natura e/o con il conferimento di crediti, euro [] così composti [] [descrivere i conferimenti effettuati] come da relazione giurata [] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da [] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore estensore/dei revisori estensori]

mediante conferimento di opere e servizi, euro [] così composti [] [descrivere le opere e i servizi conferiti] come da relazione giurata [] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da [] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore estensore/dei revisori estensori], garantiti da [] [indicare gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o servizi]

- **PAOLO LAZZARO** codice fiscale **LZZPLA66A20H703X** per un conferimento totale di euro **875,00** così suddiviso:

[selezionare se ricorre l'ipotesi]

in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro **875,00** mediante **ASSEGNO CIRCOLARE** [indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione bancaria]

in natura e/o con il conferimento di crediti, euro [] così composti [] [descrivere i conferimenti effettuati] come da relazione giurata [] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da [] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore estensore/dei revisori estensori]

mediante conferimento di opere e servizi, euro [] così composti [] [descrivere le opere e i servizi conferiti] come da relazione giurata [] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile da [] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore estensore/dei revisori estensori], garantiti da [] [indicare gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o servizi]

[aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci che effettuano conferimenti]

La società sarà retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto di seguito riportato.

20. Gli esercizi sociali si chiuderanno al **31/12** di ogni anno ed il primo si chiuderà al **31/12/2017** .

21. La società sarà amministrata:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

da un amministratore unico, nella persona del sig.

•VINCENZO MARTUSCELLI

nato a **SALERNO (SA)** il giorno **05/11/1963** cittadino **ITALIA**

domicilio: **VIA PAOLO DIACONO 7, CAP: 84125, SALERNO (SA)**

codice fiscale **MRTVCN63S05H703G**

[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf:]

da un consiglio di amministrazione composto da n. [] membri, nelle persone dei sigg.ri: []

[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono i componenti del cda:].

Come presidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. []

Come vicepresidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. []

dai sigg.ri: []

[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono gli amministratori nominati:], che operano congiuntamente

dai sigg.ri: []

[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono gli amministratori nominati:], che operano disgiuntamente

L'organo amministrativo così nominato rimarrà in carica:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

a tempo indeterminato

fino alla data del [] [gg/mm/aaaa]

fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al [gg/mm/aaaa]

Le spese e tasse relative al presente atto, che sono stimate in euro **200,00** sono a carico della società.

[22. Sottoscrizione digitale del costituente/dei costituenti]

Impegno alla registrazione

Il richiedente la registrazione fiscale del modello **VINCENZO MARTUSCELLI**, codice fiscale **MRTVCN63S05H703G**.

statuto

Indice:

1. Denominazione
2. Sede
3. Oggetto
4. Durata
5. Capitale sociale
6. Aumento di capitale
7. [opzionale] Titoli di debito e strumenti finanziari
8. Quote di partecipazione al capitale sociale
9. Trasferimento delle quote di partecipazione
10. [opzionale] Quota di partecipazione del socio deceduto
11. Recesso del socio
12. [opzionale] Esclusione del socio
13. Decisioni dei soci
14. Modalità di adozione delle decisioni dei soci
15. Convocazione dell'assemblea dei soci
16. Presidenza dell'assemblea dei soci
17. Decisioni dei soci - Quorum
18. Assemblea dei soci - verbalizzazione
19. Amministrazione della società
20. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente
21. Adunanze del consiglio di amministrazione
22. Trascrizione delle decisioni degli amministratori
23. Poteri dell'organo amministrativo
24. Rappresentanza sociale
25. Nomina dell'organo di controllo o del revisore
26. Destinazione degli utili
27. Scioglimento della società
28. Comunicazioni

1. Denominazione

- 1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **GEOSAFETY S.R.L.**

2. Sede

- 2.1 La società ha sede nel Comune di **SALERNO (SA)**, all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese.

[opzionale] 2.2 E' inoltre prevista una sede secondaria nel Comune di [] , all'indirizzo ugualmente iscritto nel registro delle imprese.

- 2.3 E' facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

- 2.4 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

3. Oggetto

- 3.1 La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

L'IDEAZIONE, LA CREAZIONE, LO SVILUPPO, L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI E PIATTAFORME INFORMATICHE ACCESSIBILI ATTRAVERSO ANCHE LA RETE INTERNET O LA RETE MOBILE RIVOLTE A FORNIRE SERVIZI ALLE AZIENDE, ENTI PUBBLICI

ED AI PRIVATI CON RIFERIMENTO PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO ALL'UTILIZZO DELL'AMBIENTE CARTOGRAFICO VOLTO ALLA GESTIONE IN TEMPO REALE DI ARTICOLATE

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE STRUTTURE COMPLESSE NONCHE'

PER L'ACQUISIZIONE E L'ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'INNOVAZIONE DI PROCESSO;

- LA FORMAZIONE, LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA IN GENERE NELLE MATERIE ATTINENTI

L'INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, AUTOMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE, MARKETING, COMUNICAZIONE E ADVERTISING E USER-GENERATED CONTENT;

- CREAZIONE DI CONTENUTI INNOVATIVI E MULTIMEDIALI INERENTI ALLE NUOVE TECNOLOGIE;

- L'ASSISTENZA STRATEGICA ED OPERATIVA PER LA RICERCA DI IDEE INNOVATIVE PER CONTO PROPRIO E/O CONTO TERZI, ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA', ESPERTI NEL SETTORE E LA CONDUZIONE DI WORKSHOP;

- L'IDEAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI SPAZI FISICI CON L'USO DI SUPPORTI FISICI, DIGITALI E DI TECNOLOGIE HARDWARE E SOFTWARE;

- L'INGEGNERIZZAZIONE DI NUOVI PRODOTTI, ATTRAVERSO PROCESSI DI INDUSTRIAL DESIGN, DALLA CONCETTUALIZZAZIONE ALLA PROTOTIPAZIONE;

- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE E LA CESSIONE DI DIRITTI SU OPERE DELL'INGEGNO;

- L'IDEAZIONE, LA CREAZIONE, LO SVILUPPO E L'IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI COMPLESSI VOLTI ALL'INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PRIVATI/ENTI NONCHE' LA GESTIONE DEGLI STESSI ANCHE PER CONTO DI

TERZI;

- L'AFFILIAZIONE ON LINE ED OFF LINE NONCHE' LA VENDITA ATTRAVERSO NEGOZI GESTITI DA TERZI DELLE IDEE, PRODOTTI, DESIGN IN QUANTO TALI, OGGETTI SU CUI GLI STESSI POSSONO ESSERE APPLICATI E DI TUTTO CIO' CHE E' INERENTE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI CO-MARKETING E IL CO-BRANDING; DEVE COMUNQUE INTENDERSI ESCLUSO DALL'OGGETTO SOCIALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'

PROFESSIONALI PROTETTE O RISERVATE PER LEGGE. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, COMPIERE TUTTE QUELLE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE O CONVENIENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE; POTRA' ALTRESI' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, PARTECIPARE A CONSORZI E AD APPALTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL' OGGETTO SOCIALE ED IN RELAZIONE E STRUMENTALMENTE ALLO STESSO, NEL PIENO RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI, NONCHE' CONCEDERE A TERZI FIDEJUSSIONI E GARANZIE REALI O PERSONALI IN GENERE, PURCHE' AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E MERAMENTE STRUMENTALI ALLO STESSO, NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE; IL TUTTO CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' CHE LA LEGGE RISERVA A PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI E NEL PIENO RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI.

- 3.2 La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.

4. Durata

- 4.1 La durata della società è fissata come segue:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

4.1.1 fino al []

4.1.2 indeterminata

4.1.3 fino al [] prorogata tacitamente di [] [indicare il periodo di proroga tacita; ad es. un quinquennio, un anno, ecc.] e così ad ogni successiva scadenza salvo disdetta, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza da parte di ciascuno dei soci interessati alla disdetta all'organo amministrativo

- 4.2 E' facoltà dei soci prorogare la durata della società, anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5. Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è pari ad euro **10.000,00** ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

- 5.2 I conferimenti:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

5.2.1 debbono essere eseguiti in denaro

5.2.2 possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fidejussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc)

6. Aumento di capitale

- 6.1 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

- 6.2 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

- 6.3 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6.4 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

6.5 All'organo amministrativo spetta, fino alla data del **31/12/2020** il potere di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche mediante emissione delle particolari categorie di quote di partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, fino e non oltre il limite di euro **500.000,00**

6.5.1 senza

6.5.2 con

la facoltà di escludere

6.5.2.1 in tutto

6.5.2.2 in parte

il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione e

6.5.2.3 senza

6.5.2.4 con

la facoltà di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti

7. [opzionale] Titoli di debito e strumenti finanziari

7.1 La società può emettere titoli di debito nominativi:

7.1.1 con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti

7.1.2 con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale

- [collegato al precedente] 7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

- [collegato al precedente] 7.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

7.4 La società può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge 179/2012:

7.4.1 con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti

7.4.2 con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale

8. Quote di partecipazione al capitale sociale

- 8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale:

[selezionare una delle opzioni seguenti]

8.1.1 sono determinate in misura proporzionale al conferimento

8.1.2 possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale

8.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

- 8.3 La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al

divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

- 8.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.

[opzionale] 8.5 E', altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del medesimo codice, solo con il consenso di tutti i soci.

- [collegato al precedente] 8.6 I "particolari diritti" attribuibili ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile possono consistere:

8.6.1 nel diritto di nominare uno o più componenti dell'organo amministrativo: [specificare:]

8.6.2 nel potere di autorizzare operazioni degli amministratori per importi superiori ad euro []

- [collegato al precedente] 8.7 Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti:

8.7.1 comporta

8.7.2 non comporta

l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante

- [collegato al precedente] 8.8 In caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti:

8.8.1 si estinguono

8.8.2 non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto

9. Trasferimento delle quote di partecipazione

[selezionare una delle seguenti opzioni]

Prima opzione: libera trasferibilità della partecipazione

- 9.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi, sia per successione ereditaria.

[opzionale] 9.1.1 Qualora uno o più soci decidano di vendere a terzi estranei alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al medesimo titolare o ai medesimi titolari, la partecipazione sociale rappresentante almeno il [] per cento [maggioranza] del capitale sociale, è attribuito agli altri soci, titolari almeno del [] per cento [minoranza] del capitale stesso, il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente, ed alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, le proprie partecipazioni o parte delle stesse. La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali

partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. I soci che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare un'offerta di acquisto irrevocabile per [] giorni a favore dei soci di minoranza, per tutte o parte delle loro quote, alle medesime condizioni previste per l'alienazione delle proprie. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita, questi devono dare comunicazione dell'offerta agli altri soci mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso via posta elettronica certificata entro il termine di giorni [] . Il socio di minoranza deve comunicare l'accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo, da inviare entro la scadenza dell'offerta stessa; il socio di minoranza deve darne inoltre comunicazione al socio di maggioranza a mezzo di documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro [] giorni dalla comunicazione dell'accettazione all'offerente. Scaduto il termine dell'offerta del terzo estraneo, in mancanza dell'accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, l'offerta stessa di intenderà decaduta e il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.

[opzionale] 9.1.2 Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il [] per cento [maggioranza] del capitale sociale, agli stessi alienanti spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni, delle quali sono titolari i soci di minoranza. Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda avvalersi di tale diritto di trascinarsi, dovrà comunicare al socio di minoranza, mediante documento informatico sottoscritto digitalmente trasmesso via posta elettronica certificata, le modalità di trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l'acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni. Il socio di minoranza dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell'unitario atto di cessione. Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. In caso di contestazione sulla determinazione del valore delle partecipazioni di minoranza, da effettuarsi mediante opposizione notificata dal socio che subisce la vendita all'alienante entro il termine di giorni [] dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il valore delle quote è determinato, entro [] giorni dall'opposizione, mediante procedura di arbitrato amministrato attivata presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: [] , con richiesta di nomina di un arbitro unico. L'arbitro unico provvede a determinare, altresì, la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale. Nel caso in cui sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione rimangono sospesi gli effetti della decisione di vendita.

Seconda opzione: divieto assoluto di trasferimento

- 9.2 E' vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.
- 9.2.1 Il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, comma 2, del codice civile per il caso di clausole

recanti previsioni di intrasferibilità delle partecipazioni, può essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

- 9.2.2 In caso di morte di un socio, si estinguono le quote e i diritti allo stesso facenti capo e a chi succede al defunto spetta la liquidazione del valore della quota, determinato con gli stessi criteri di valutazione della quota del socio receduto.

Terza opzione: diritto di prelazione

- 9.3 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

[opzionale] 9.3.1 Il diritto di prelazione è inoltre escluso nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

- 9.3.2 Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

- 9.3.3 Entro il termine di **15** giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di **30** giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

- 9.3.4 Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

- 9.3.5 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi **120** giorni.

- 9.3.6 Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

Quarta opzione: clausola di gradimento

- 9.4 Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi è subordinato:

9.4.1 al gradimento espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo della società, escludendo dal voto il socio proponente che sia parte dell'organo amministrativo

9.4.2 al gradimento espresso dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale, escludendo dal computo il socio la cui quota sia oggetto di trasferimento

sulla base dei seguenti requisiti:

- 9.4.3 possesso delle seguenti specifiche professionalità e competenze in capo al terzo potenziale acquirente: []
- 9.4.4 mancato esercizio da parte del terzo acquirente di una attività concorrente con quella sociale
- 9.4.5 effettiva capacità dei potenziali soci di prestare la seguente opera o il seguente servizio che risulti funzionale per il raggiungimento degli scopi sociali: []
- 9.4.6 insussistenza, in capo all'aspirante acquirente, di una situazione di palese conflitto di interessi

- 9.4.7 Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

[opzionale] 9.4.8 Non sono, altresì, sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo.

- 9.4.9 Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione ai componenti dell'organo amministrativo, evidenziando gli estremi di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo

- 9.4.10 Entro il termine di [] giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo comunica al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il gradimento si intende

[selezionare una delle seguenti opzioni]

- 9.4.10.1 concesso
- 9.4.10.2 negato

[opzionale] 9.4.11 Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

10. [opzionale] Quota di partecipazione del socio deceduto

[opzione selezionabile solo nel caso in cui, all'articolo 9, sia stata selezionata l'opzione 9.3 Diritto di prelazione oppure 9.4 Clausola di gradimento] 10.1 Nel caso di morte di un socio i soci superstiti possono con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i [frazione:] del capitale sociale, da adottarsi entro [] giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio receduto.

- [collegato al precedente] 10.2 Nell'ipotesi di cui al punto precedente il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile può essere esercitato solo quando siano decorsi almeno [al massimo

24 mesi:] dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

- 10.3 Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del defunto nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

11. Recesso del socio

- 11.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

[opzionale] 11.2 Il diritto di recesso compete inoltre al socio al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, individuati convenzionalmente dai soci:

[selezionare una o più delle seguenti opzioni]

- 11.2.1 omesso rilascio o revoca della seguente autorizzazione [:]
- 11.2.2 mancato raggiungimento del seguente risultato gestionale [:]
- 11.2.3 cessazione dalla carica di uno o più amministratori [:]
- 11.2.4 mutamento del sistema amministrativo
- 11.2.5 mutamento della compagine sociale
- 11.2.6 uscita di determinati soci dalla compagine sociale [:]
- 11.2.7 aumento del capitale sociale
- 11.2.8 impossibilità del conferimento d'opera
- 11.2.9 trasferimento della residenza da parte di uno dei soci
- 11.2.10 raggiungimento di una determinata età [:]

- 11.3 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata

[selezionare una delle seguenti opzioni]

- 11.3.1 entro 15 giorni
- 11.3.2 entro il termine di giorni: []

dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

- 11.4 Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo.

- 11.5 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60, per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

12. [opzionale] Esclusione del socio

[opzionale] 12.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

[selezionare una o più delle seguenti opzioni]

- 12.1.1 interdizione, inabilitazione, fallimento del socio
- 12.1.2 esercizio di attività concorrente con quella della società
- 12.1.3 cancellazione dall'albo professionale, ove tale iscrizione sia funzionale allo svolgimento dell'attività societaria
- 12.1.4 impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del codice civile

- [collegato al precedente] 12.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino **I DUE/TERZI** del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

- [collegato al precedente] 12.3 L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: **SALERNO**, con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

- [collegato al precedente] 12.4 Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

- [collegato al precedente] 12.5 qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato indicata al punto 12.3, attivata su domanda dell'altro.

- [collegato al precedente] 12.6 Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale.

13. Decisioni dei soci

- 13.1 Sono di competenza dei soci:

i) le decisioni sui seguenti argomenti:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
 - 2) la nomina degli amministratori;
 - 3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;
 - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - 5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- ii) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- iii) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

14. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

- 14.1 Le decisioni dei soci sono adottate:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

prima opzione: metodo assembleare esclusivo

- 14.1.1 le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto

seconda opzione: metodo assembleare concorrente con quello non collegiale

- 14.1.2 i soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni e nei casi per i quali l'art. 2479, comma 4, del codice civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare, ovverosia:

- i) modificazioni dell'atto costitutivo;
- ii) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- iii) riduzione per capitale per perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis, comma 4, del codice civile;
- iv) quando lo richiedono uno o più amministratori;
- v) quando lo richiede un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale

- 14.1.3 [collegato al precedente] Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri e proporre loro una data decisione formula detta proposta nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni. La consultazione degli altri soci avviene mediante posta elettronica certificata. La comunicazione va inviata, altresì, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, dell'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I soci esprimono la propria posizione (favorevole; contrario; astenuto) mediante messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al socio proponente e agli amministratori in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, entro il termine indicato nella proposta stessa. La mancanza di detta comunicazione nel termine indicato nella proposta va intesa come espressione di voto contrario. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-

bis del medesimo codice. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. Detta decisione deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

- i) la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti della consultazione;
- ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) il tipo di voto espresso da ciascun socio: favorevole, contrario, astenuto;
- iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

- 14.1.4 [collegato al precedente] Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci e i documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

- 14.1.5 [collegato al precedente] La procedura di cui al punto 14.1.3 può anche essere attivata su iniziativa dell'organo amministrativo.

- 14.1.6 [collegato al precedente] Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora, nel termine indicato nella proposta stessa, pervenga presso la sede sociale, mediante posta elettronica certificata, il consenso ad una data decisione sottoposta, mediante stesso mezzo e nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente, dall'organo amministrativo. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile, l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice.

Il consenso deve essere espresso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti agli amministratori entro il termine indicato nella proposta. Non si tiene conto dei consensi pervenuti successivamente a tale data. Se i consensi espressi permettono di raggiungere la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

- i) la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti del procedimento decisionale;
- ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) i soci che hanno espresso il proprio consenso nel termine indicato nella proposta;
- iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata

I documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno

conservati in allegato al libro stesso.

14.1.7 [collegato al precedente] Quando le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono destinate alla pubblicazione nel registro delle imprese, il documento da presentare ai fini pubblicitari è il documento riassuntivo degli esiti del procedimento predisposto dall'organo amministrativo e sottoscritto digitalmente da almeno uno dei suoi componenti.

15. Convocazione dell'assemblea dei soci

- 15.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

16. Presidenza dell'assemblea dei soci

- 16.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

- 16.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

- 16.3 L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 16.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

- 16.4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

17. Decisioni dei soci - quorum

- 17.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi in cui il codice civile o leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, e fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto", si applicano detti quorum, dei quali qui di seguito si riporta un elenco con valore esemplificativo:

1) casi previsti dai numeri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile (voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

2) rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile (maggioranza dei due terzi del capitale sociale, nonché mancata opposizione di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale)

3) modifica dei diritti particolari accordati ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile (consenso unanime dei soci)

4) trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile (voto favorevole dei

due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata)

5) nomina e revoca liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

6) revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

7) trasformazione in società di persone ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale - e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata)

8) fusioni e scissioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2502 e dell'art. 2506-ter, ultimo comma del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale)

9) riduzione del capitale sociale in caso di perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale).

[nota bene: opzione da selezionare obbligatoriamente nel caso cui sia stata attivata l'opzione 14.1.2] 17.2 Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci rappresentante almeno la metà del capitale sociale. Nei casi in cui il codice civile o le leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, si applicano detti quorum, fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto".

18. Assemblea dei soci - verbalizzazione

- 18.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

- i) la data dell'assemblea;
- ii) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

- 18.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

- 18.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

19. Amministrazione della società

- 19.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

- i) da un amministratore unico;
- ii) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di **3** a un massimo di **5** membri;
- iii) da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di: **2** e massimo di: **2**;

- iv) da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di: **2** e massimo di: **2**
- 19.2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.
 - 19.3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.
 - [opzionale] 19.4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
 - 19.5 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
 - 19.6 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Nel caso in cui la cessazione sia prevista ad una data determinata, l'organo amministrativo si intende tacitamente confermato di anno in anno, salva l'adozione di una decisione in senso contrario assunta, entro il mese precedente alla data di scadenza o nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ove la scadenza coincida con la data di approvazione del bilancio, da parte dei soci rappresentanti almeno il **51,00** per cento del capitale sociale. Si applica l'art. 13 del presente statuto.
 - 19.7 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.
 - 19.8 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni
 - [opzionale] 19.9 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

- 19.9.1 la maggioranza degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale)
- 19.9.2 il seguente numero di amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale): []
- 19.9.3 anche uno solo degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale)

l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione

20. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

- 20.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante

almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni «da parte dell'organo amministrativo», gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.

- 20.2 In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

21. Adunanze del consiglio di amministrazione

- 21.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

- 21.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.

- 21.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 21.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

- 21.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

- 21.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

- 21.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

- 21.8 Il verbale deve indicare:

i) la data dell'adunanza;

ii) l'identità dei partecipanti;

iii) il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari

iv) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno

22. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

- 22.1 Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

23. Poteri dell'organo amministrativo

- 23.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile.

- 23.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

24. Rappresentanza sociale

- 24.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio:

i) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, spetta al presidente del consiglio di amministrazione;

ii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante amministratore unico, spetta a quest'ultimo;

iii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, spetta agli amministratori, congiuntamente;

iv) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 20.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente

- 24.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

25. Nomina dell'organo di controllo o del revisore

- 25.1 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 2477, comma 3, del codice civile, l'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore.

- 25.2 L'assemblea può, altresì, ai sensi dell'art. 2477, comma 1, del codice civile procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore pur in assenza di un espresso obbligo di legge, ove ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi sociali.

26. Destinazione degli utili

- 26.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

27. Scioglimento della società

- La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

[opzionale] 27.1 La società si intende sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

[selezionare una delle seguenti opzioni]

27.1.1 la morte di un socio;

27.1.2 il fallimento di un socio;

27.1.3 la risoluzione del seguente contratto: [];

27.1.4 la scadenza del seguente brevetto: [];

27.1.5 la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 179/2012

- [collegato al precedente] 27.2 L'accertamento degli eventi sopra indicati e dell'intervenuto conseguente scioglimento è di competenza dell'organo amministrativo che redige, a tal fine, apposita dichiarazione da depositare, a cura del medesimo organo, presso il registro delle imprese.

28. Comunicazioni

- 28.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:

- i) dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
- ii) dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- iii) dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore;
- iv) dal libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

- 28.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

- 28.3 Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

Impegno alla registrazione

Il richiedente la registrazione fiscale del modello **VINCENZO MARTUSCELLI**, codice fiscale **MRTVCN63S05H703G**.